

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALE
E LE PRESTAZIONI DEI SERVIZI COMUNALI**

(del 9 gennaio 2012)

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA MESSA A DISPOSIZIONE DI MATERIALE E LE PRESTAZIONI DEI SERVIZI COMUNALI

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 99 e seguenti del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 09.01.2012 e successiva modifica del 29.10.2018

ordina

CAPITOLO I

Norme generali

Art. 1
Scopo

¹La presente ordinanza disciplina la messa a disposizione alle singole persone, gruppi o associazioni, con domicilio o sede nel Comune, di materiale e attrezzature necessarie all'organizzazione di manifestazioni ed altro.

²Il Municipio può concedere deroghe, a talune condizioni, anche per richieste provenienti da fuori Comune.

Art. 2
Competenze

¹Il Municipio è competente per il rilascio delle autorizzazioni.

²Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i al coordinamento per la messa a disposizione del materiale e delle attrezzature.

³Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 3
Responsabilità

Le associazioni, i gruppi o singoli organizzatori sono responsabili per eventuali danni arrecati al materiale e alle attrezzature messi loro a disposizione attraverso le persone di riferimento.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 4 Procedura

¹Le richieste devono essere presentate al Municipio, tramite l'apposito formulario pure scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.comune-paradiso.ch), rubrica "documentazione/formulari".

²I fruitori devono comunicare nella richiesta le generalità ed i recapiti delle persone responsabili, maggiorenni, all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente ordinanza.

³Esigenze o richieste particolari in deroga alle disposizioni che seguono devono essere sottoposte al Municipio e da questi autorizzate.

Art. 5 Compiti del responsabile

¹Il responsabile designato si incaricherà di ritirare personalmente il materiale e le attrezzature presso i magazzini comunali con mezzi propri e mettendo a disposizione manodopera sufficiente per le operazioni di carico e scarico.

²Quest'ultimo dovrà essere presente sul posto durante tutto il tempo della manifestazione. Egli risponde personalmente davanti al Municipio per eventuali danni al materiale ed attrezzature ricevute.

³Il responsabile provvederà alla riconsegna del materiale e delle attrezzature presso i magazzini comunali il giorno feriale immediatamente successivo.

⁴In caso di rottura o perdita del materiale e/o delle attrezzature dovrà informare tempestivamente il responsabile del magazzino e sarà tenuto al rimborso delle spese per la sostituzione o riparazione.

Art. 6

Consegna/riconsegna del materiale

¹La consegna del materiale e delle attrezzature richieste sarà effettuata dal responsabile del magazzino alla persona responsabile.

²La riconsegna avverrà pure di comune accordo. In tale occasione verrà effettuato un controllo sullo stato del materiale e delle attrezzature. In particolare dovrà essere riconsegnato pulito ed in perfetto stato. Nel caso si rendesse necessario l'intervento degli operai per la pulizia, tale prestazione sarà fatturata a tariffa oraria secondo quanto previsto dall'art. 11.

³Su richiesta delle società del Comune il materiale e le attrezzature potranno essere consegnate e ritirate con mezzi del Comune sul luogo della manifestazione. Al momento della consegna e riconsegna dovrà essere presente almeno uno degli organizzatori. Per la riconsegna, il materiale dovrà essere raggruppato e accatastato sul luogo della manifestazione in modo tale da facilitare le operazioni di carico.

⁴Il materiale messo a disposizione a richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 1 cpv. 2, avviene previo deposito cauzionale e pagamento anticipato del noleggio.

⁵Se la consegna e il ritiro avvengono attraverso gli operai del Comune saranno fatturati i costi di trasporto con furgone e autista e di un operaio alle tariffe di cui agli art.li 11 e 12, ritenuto il minimo di un'ora per la consegna e altrettanto per il ritiro.

Art. 7

Altre prestazioni da parte degli operai del Comune

E' da escludere l'intervento degli operai comunali per l'allestimento delle infrastrutture necessarie alla manifestazione. Gli organizzatori devono provvedere con personale proprio. Interventi eccezionali, da segnalare con la presentazione della richiesta, saranno fatturati secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 8

Pulizia del sedime

Il sedime in cui ha avuto luogo la manifestazione dovrà essere lasciato in perfetto stato. Gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia. Nel caso in cui si rendesse necessario l'intervento degli operai del Comune, le loro prestazioni saranno fatturate secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 9

Danni, furti, assicurazione

¹Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o furti arrecati al materiale e alle attrezzature messe a disposizione.

²Gli organizzatori devono provvedere personalmente alle relative coperture assicurative.

CAPITOLO III*Tasse***Art. 10**Riscossione tasse noleggio
materiale e attrezzature

¹Per l'utilizzo del materiale e delle attrezzature, sono prelevate le seguenti tasse:

- tavoli	Fr. 6.—
- panchine	Fr. 2.—
- sedie	Fr. 2.—
- griglia	Fr. 15.—
- caldaie senza bruciatore	Fr. 20.—
- mestoli	Fr. 1.—
- caldaie con bruciatore e bombola a gas	Fr. 40.—
- transenne metalliche	Fr. 5.—
- bidoni per rifiuti	Fr. 3.—
- sacchi per rifiuti (al pezzo)	Fr. 2.—
- elementi palchetto	Fr. 5.—
- collane per illuminazione	Fr. 10.—
- fari per illuminazione	Fr. 5.—
- pali porta collane	Fr. 2.—
- quadro elettrico	Fr. 10.—
- canna acqua	Fr. 10.—
- segnaletica	Fr. 5.—
- messa in posa e smontaggio impianto erogazione acqua	Fr. 70.—
- frigorifero	Fr. 10.—
- gazebo ¹	Fr. 50.—

²Eventuali interventi di pulizia, riordino, ecc. saranno fatturati in base alle prestazioni effettuate dal personale comunale alle tariffe di cui all'art. 11.

¹ RM 29.10.2018 – pubblicazione dal 6.11.2018 al 5.12.2018

Art. 11

Tariffe per prestazioni a terzi operai comunali

¹Le tariffe orarie per prestazioni a terzi da parte degli operai comunali sono stabilite come segue:

- giardiniere e montatore Fr. 63.—
- aiuto giardiniere, aiuto montatore e operaio Fr. 57.—

²Alla tariffa oraria è aggiunta l'IVA al tasso di riferimento.

Art. 12

Tariffe per uso veicoli comunali

¹Le tariffe orarie, con autista, per l'uso dei veicoli per conto di terzi, sono stabilite come segue:

USO VEICOLI

- furgone o camioncino Fr. 70.—
- autocarro con gru Fr. 150.—
- scopatrice Fr. 150.—

CALLA NEVE

- autocarro < 3.5 t Fr. 120.—
- autocarro > 3.5 t Fr. 150.—
- pala gommata Fr. 150.—
- escavatore Fr. 120.—
- trattorino Fr. 90.—
- fresatrice piccola Fr. 75.—

²Alla tariffa oraria è aggiunta l'IVA al tasso di riferimento.

Art. 13

Noleggio capannoni e palco

¹I capannoni e il palco non sono di principio noleggiati a scopi privati e sono messi a disposizione esclusivamente alle società del Comune.

²L'utilizzo da parte delle società a titolo gratuito avviene una sola volta sull'arco di 12 mesi.

³Le società che intendono noleggiare i capannoni dovranno mettere a disposizione quattro uomini per la durata di due giorni per il montaggio e altrettanti due giorni per lo smontaggio coadiuvati da un operaio della squadra esterna che darà le necessarie istruzioni per l'esecuzione dei lavori.

⁴I nominativi delle persone messe a disposizione da parte della società richiedente dovranno essere comunicati al servizio preposto con almeno una settimana di anticipo.

⁵La società sarà responsabile per ogni e qualsiasi danneggiamento causato alle infrastrutture durante il periodo dell'utilizzo.

Art. 14
Fatturazione

La fatturazione avviene a cura dei servizi finanziari comunali. Le stesse devono essere pagate entro un mese dalla loro ricezione. Fanno eccezione le disposizioni di cui all'art. 6 cpv. 4.

Art. 15
Deposito cauzionale

Per la messa a disposizione di materiale conformemente all'art. 6 cpv. 4 della presente ordinanza, il deposito cauzionale è fissato in fr. 200.--.

Art. 16
Esenzioni

¹Alle società del Comune la messa a disposizione ed il trasporto del materiale/attrezzature come pure dei capannoni avviene a titolo gratuito.

²Il Municipio può concedere anche a terze persone a titolo gratuito l'utilizzo del materiale e delle attrezzature, previa richiesta scritta e motivata.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 17
Diniegghi e sanzioni

¹L'uso del materiale, attrezzature può essere rifiutato a coloro che si sono resi responsabili delle violazioni alla presente ordinanza.

²Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art.li 145 e segg. LOC.

Art. 18
Abrogazioni

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale intesa a disciplinare l'uso e il noleggio di beni comunali e le tariffe per prestazioni a terzi da parte dei dipendenti del Comune del 16 aprile 1996 e modificazioni successive.

Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 10 gennaio 2012

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 09.01.2012	16.01.2012 / 30.01.2012
RM 29.10.2018	06.11.2018 / 05.12.2018